

ESIGIBILITA' DEI RESIDUI	CONTO DEL BILANCIO	ACCANTONAMENTO FCDE DEL CONTO DEL BILANCIO	STATO PATRIMONIALE	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI DELLO STATO PATRIMONIALE	RIFERIMENTI E ANNOTAZIONI	
Residui inesigibili	Stralciare dal conto del bilancio.	Contestuale riduzione dell'accantonamento FCDE nell'avanzo di amministrazione.	Stralciare dallo stato patrimoniale, se si sono compiuti i termini di prescrizione.	Ridurre il fondo svalutazione crediti se il credito è stato stralciato dallo stato patrimoniale.	§ 9.1 ed esempio n. 5 del principio contabile 4/2 §§ 4.20, 4.27, 4.29, 6.2 e 9.3 del principio contabile 4/3	L'art. 230, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 prescrive che lo stato patrimoniale comprende i crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, fino al compimento dei termini di prescrizione. Al rendiconto è allegato l'elenco di tali crediti, distintamente dall'elenco dei residui attivi.  Nell'allegato c) dell'allegato 10 del D.Lgs. n. 118/2011 al rendiconto è indicato l'importo dei crediti stralciati dal conto del bilancio.  Ogni volta che il residuo viene stralciato anche dallo stato patrimoniale, il riconoscimento dell'inesigibilità deve essere accompagnato dalla analitica descrizione delle procedure seguite per ottenere la riscossione o l'indicazione delle ragioni che hanno condotto alla maturazione della prescrizione. L'elenco dei residui stralciati deve essere inserito in un elenco allegato al rendiconto (§ 9.1 PC 4/2).  L'elenco dei residui stralciati, dal conto del bilancio e/o dallo stato patrimoniale, deve essere inserito in un elenco allegato al rendiconto (§ 9.1 PC 4/2).
Residui di difficile esazione	Trascorsi tre anni dalla scadenza del credito non riscosso, il responsabile dell'entrata valuta l'opportunità di stralciare il credito dal conto del bilancio.	In caso di stralcio, l'accantonamento viene ridotto.	Trascorsi tre anni dalla scadenza del credito non riscosso, il responsabile economico-finanziario valuta la necessità di riclassificare il credito nello stato patrimoniale.	Il responsabile economico-finanziario valuta la necessità di adeguare il fondo svalutazione crediti della contabilità economico-patrimoniale (fondo svalutazione crediti che può dunque essere di importo superiore all'accantonamento FCDE dell'avanzo di amministrazione).	§ 9.1 ed esempio n. 5 del principio contabile 4/2 §§ 4.20, 4.27, 4.29, 6.2 e 9.3 del principio contabile 4/3	
Residui esigibili	Confermare nel conto del bilancio.	Calcolo accantonamento FCDE nell'avanzo di amministrazione.	Confermare nello stato patrimoniale	Calcolare il fondo svalutazione crediti.	§ 9.1 ed esempio n. 5 del principio contabile 4/2 §§ 4.20, 4.27, 4.29, 6.2 e 9.3 del principio contabile 4/3	